

Aula 'S'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

03245/08

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente e Rel. -

Dott. Maurizio MASSERA - Consigliere -

Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere -

Dott. Raffaele FRASCA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

COMPETENZA
TRIBUNALE ORDINARIO
TRIBUNALI DELLE ACQUE

R.G.N. 19971/07

Cron. 3245

Rep.

Ud. 18/12/07

ORDINANZA

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

[REDACTED] elettivamente
domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati CHIARINI CLAUDIA,
CHIARINI GIOVANNI (avviso postale Via Colonna n. 106
- 66100 Chieti), giusta procura a margine dell'atto di
citazione;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI RIPA TEATINA, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA MONTEFALCO 61, presso lo studio dell'avv.
ANDREA COLACURTO, rappresentato e difeso dall'avvocato
DI RENZO CRISTINA, giusta procura speciale in calce
alla memoria difensiva;



- resistente -

nonchè contro

SPA ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI, in persona dei legali rappresentanti dr.ssa Rita Millea e dr.ssa Mirella Restelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO (avviso postale Via Panama n. 88 - 00198 Roma), che la difende, giusta procura speciale in calce alla memoria;

- resistente -

nonchè contro

ACA SPA - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA VAL PESCARA - TAVO FORO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Bruno Catena, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE n. 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNINI GABRIELE, rappresentata e difesa dall'avvocato DELLA ROCCA SERGIO, giusta procura a margine della memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.;

- resistente -

nonchè contro

ENTE di AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n. 4 PESCARERE,
AURORA ASSICURAZIONI SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 463/07 del Tribunale di CHIETI,



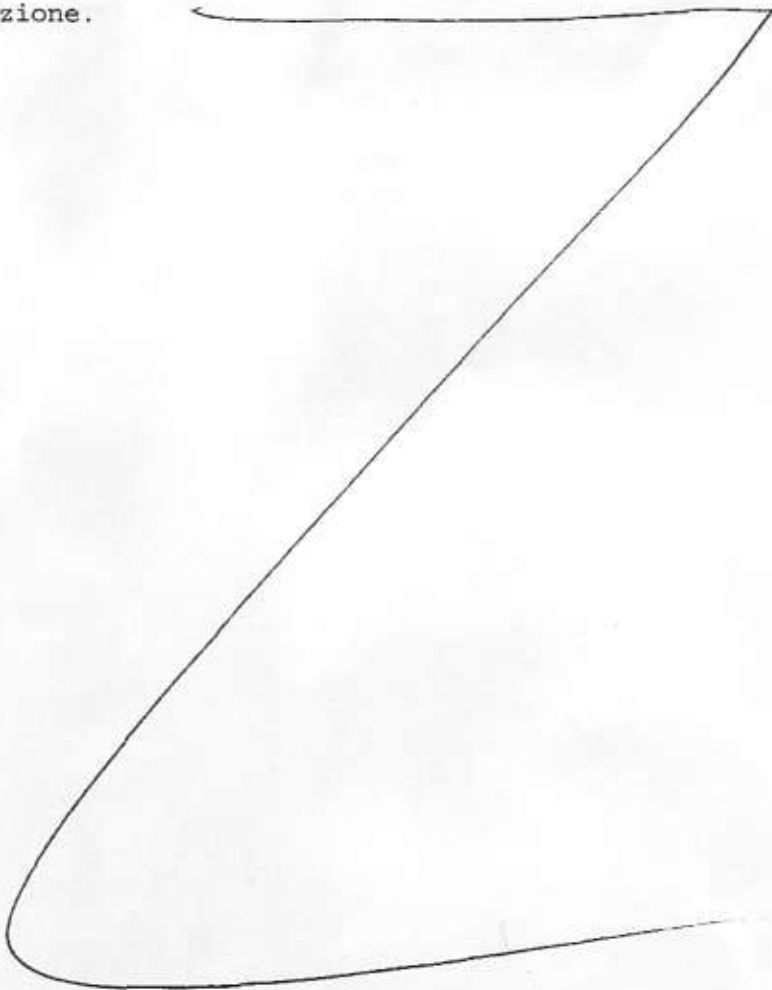
depositata il 12/06/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 18/12/07 dal Presidente e Relatore Dott.

Paolo VITTORIA;

udito per il ricorrente l'avv. Giovanni Chiarini che si
riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. Giovanni SALVI che nulla osserva rispetto alla
relazione.



procc. Chiarini

La Corte

Premesso in fatto.

1. - E' stata depositata in cancelleria il 5.11.2007 la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

<1. - [REDACTED] [REDACTED] hanno presentato istanza di regolamento di competenza con ricorso notificato il 9.7.2007 e depositato il 16.7.2007.

Hanno depositato memorie il Comune di Ripa Teatina, la società A.C.A., che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, e la società Allianz Subalpina.

Viene impugnata sentenza del tribunale ordinario di Chieti.

Il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di competenza per ragioni di materia sulla domanda di risarcimento del danno proposta dagli attuali ricorrenti e li ha condannati a rimborsare ai convenuti ed ai terzi chiamati in causa le spese del giudizio.

Come giudice competente a conoscere della domanda ha indicato il tribunale regionale della acque pubbliche dell'Aquila.

La sentenza è stata depositata il 12.6.2007.

<2. - Il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo che, il 2.3.2006, è entrato in vigore il D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Ai ricorsi proposti contro provvedimenti pronunciati a partire da tale data si applicano le disposizioni in esso dettate (art. 27.2.).

Dispone l'art. 366-bis cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 6 del decreto - che nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto: dove, per quesito di diritto, va intesa la regola giuridica sulla cui base secondo il ricorrente andrebbe decisa la situazione tipica, cui si riconduce il caso concreto.

La norma disciplina anche l'istanza di regolamento di competenza (Cass. 21 febbraio 2007 n. 4065; 27 marzo 2007 n. 7402).

Ed invero, pure il regolamento è chiesto alla corte con ricorso (art. 47 cod. proc. civ.): dunque anche riguardo a questo ricorso si presenta la duplice esigenza, costituente ragione della norma, che sia il ricorrente ad assumersi la responsabilità di indicare la precisa questione che deve essere risolta per una decisione a lui favorevole e la corte sia messa nella condizione di rilevarla con precisione ed immediatezza e di rispondervi mediante la enunciazione del pertinente principio di diritto.

Inoltre, il primo comma dell'art. 380-ter dispone che - nei casi previsti dall'art. 375, primo comma, numero 4), tra i quali è appunto il regolamento di competenza - in alternativa al rito previsto dallo stesso art. 380-ter, si può procedere con il rito previsto dall'art. 380-bis, primo comma.

In base alla disposizione ora richiamata, questo rito è applicabile, tra gli altri nei casi stabiliti dai nn. 1 e 5 dell'art. 375, ovverosia quando si deve dichiarare che il ricorso

è inammissibile e, secondo il n. 5, il ricorso è inammissibile se i motivi di ricorso non presentano i requisiti previsti dall'art. 366-bis, non si concludono cioè con l'enunciazione di un quesito di diritto.

<3. - Il ricorso svolge argomenti critici a proposito sia del capo della sentenza che concerne la decisione sulla competenza sia del capo relativo alla condanna alle spese.

I due motivi, però, non contengono né si concludono con la formulazione di un quesito di diritto.

<4. - Se si applica il principio di diritto enunciato al punto 2 il ricorso è da dichiarare inammissibile>.

2. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

3. - Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Sono state depositate memorie dai ricorrenti e dalle resistenti società A.C.A. ed Allianz Subalpina.

Ritenuto in diritto.

1. - Il collegio, dopo aver esaminato e discusso soluzione ed argomenti esposti nella relazione e nelle memorie, è pervenuto alla conclusione, diversa da quella esposta nella relazione, che il ricorso sia ammissibile e fondato.

2. - Sulla questione di ammissibilità del ricorso, il collegio ha ritenuto che siano da formulare le considerazioni che seguono.

2.1. - I ricorrenti sollecitano un mutamento dell'interpretazione cui la corte si è attenuta sin qui a proposito della estensione, al ricorso per regolamento di competenza, delle condizioni di

preciso

ammissibilità introdotte per il ricorso per cassazione dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Traggono argomento dalla decisione delle sezioni unite 22 ottobre 2007 n. 22059.

Si ritiene, per contro, che tale orientamento vada ribadito.

Queste le ragioni.

2.1.1. - Le sezioni unite della Corte - con la ordinanza 22 ottobre 2007 n. 22059, appena richiamata, pronunciata su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - hanno affrontato la questione, se alla istanza di regolamento di giurisdizione si applichi la disciplina sul modo della formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, che per il ricorso è stata dettata dagli artt. 366 n. 4) e 366-bis cod. proc. civ., nel testo che risulta dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Lo hanno escluso e questo per la ragione di fondo, che il regolamento di giurisdizione non è un'impugnazione, sicché per estendervi la disciplina dei requisiti dei motivi di impugnazione non si può trarre argomento né dal mezzo con cui l'istanza va presentata - il ricorso, secondo il primo comma dell'art. 41 cod. proc. civ. - né dal procedimento predisposto per il suo esame - quello delineato dagli artt. 380-bis e 380-ter cod. proc. civ. - comune alle istanze di regolamento di competenza.

A proposito di queste ultime disposizioni hanno osservato che la <catena di richiami> che dall'art. 380-ter consente di risalire all'art. 375 cod. proc. civ. dimostra che l'inammissibilità delle istanze di regolamento va dichiarata adottando il procedimento

stabilito per i ricorsi ordinari, ma non che le cause di inammissibilità della istanza di regolamento di giurisdizione debbano essere le stesse di quelle sancite per i ricorsi ordinari.

Le considerazioni appena riportate non consentono di fondare sulla sola <catena di richiami> la diversa soluzione che nella relazione e nelle precedenti decisioni sull'argomento è stata seguita in modo costante a proposito delle istanze di regolamento di competenza proposte dalle parti.

Non incidono tuttavia sulla soluzione che è stata attinta anche in base a quel complesso di norme.

E ciò perché - come è stato considerato già a partire dalle prime decisioni sull'argomento (in particolare nella ordinanza 4 luglio 2007 n. 15107) - l'istanza di regolamento di competenza, quando il regolamento è chiesto dalle parti della causa (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.), è un mezzo di impugnazione (art. 323 cod. proc. civ.) e a tale mezzo di impugnazione la giurisprudenza della Corte ha costantemente esteso, per le parti non diversamente disciplinate, disposizioni sul ricorso per cassazione e sul procedimento di esame dello stesso.

Esempi di questo tipo sono:

- l'applicazione al procedimento di regolamento di competenza delle regole sui giudizi di impugnazione (Cass. 7 settembre 2000 n. 11816, in rapporto all'art. 331 cod. proc. civ.; Cass. 26 maggio 2005 n. 11209, in rapporto all'art. 327 cod. proc. civ.);

- l'applicazione delle regole proprie sia del procedimento relativo al ricorso per cassazione (Cass. 29 gennaio 1999 n. 75,

in rapporto all'art. 372 cod. proc. civ.; Cass. 29 settembre 2003 n. 14536, in rapporto al deposito della decisione impugnata, richiesto dall'art. 369 cod. proc. civ.) sia dello stesso ricorso per cassazione (Cass. 13 novembre 2000 n. 14699, in rapporto al principio di autosufficienza).

In un quadro in cui la disciplina del ricorso per cassazione non contiene alcuna disposizione che suoni espressa esclusione della applicabilità della disciplina sui motivi di ricorso dettate negli artt. 366 n. 4) e 366-bis cod. proc. civ., il fondamento della soluzione affermativa sta nella considerazione che con il ricorso per regolamento la sentenza del giudice di merito è impugnata per ottenere una diversa decisione della questione di competenza, non diversamente da come lo è col ricorso per il motivo di violazione di norme sulla competenza.

Anche riguardo al ricorso per regolamento si presenta in sostanza la duplice esigenza, costituente ragione della norma, che sia il ricorrente ad assumersi la responsabilità di indicare la precisa questione che deve essere risolta per una decisione a lui favorevole e la corte sia messa nella condizione di rilevarla con precisione ed immediatezza e di rispondervi mediante la enunciazione del pertinente principio di diritto.

Né un argomento in contrario si può trarre dalla estensione dei poteri che la corte riconosce a sé stessa nell'esame del ricorso per regolamento.

Al piano della ammissibilità del ricorso per regolamento, come del ricorso in genere, non si deve sovrapporre quello dei poteri

che la corte deve esercitare in funzione della decisione sul fondo dei motivi di ricorso.

La corte, nel procedimento di regolamento di competenza, ha il potere di ricercare, ai fini della decisione sulla questione a lei sottoposta, se, a che la questione sia risolta secondo il diverso criterio di collegamento proposto dal ricorrente, non sia di ostacolo una preclusione che si è formata davanti al giudice di merito; come ha il potere di risolvere la questione di competenza nel senso voluto dal ricorrente o in quello ritenuto dal giudice di merito, ma in base ad una motivazione diversa.

Ma in ciò i poteri di decisione della corte non differiscono da quelli che le appartengono nel procedimento su ricorso.

Una cosa è che il ricorso presenti i requisiti per essere ammissibile e che perciò sorga il dovere della corte di esercitare i suoi poteri per la decisione sul fondo del ricorso, altra cosa è che questi siano ristretti al vaglio della sola dimostrazione che il ricorrente ha dato a proposito del vizio lamentato.

Ciò significa, in sintesi, che la soluzione della questione di competenza contenuta nella sentenza del giudice di merito deve costituire oggetto d'una critica, riassunta in un quesito, che dimostri come non in base alla norma applicata la questione dovesse essere risolta.

Né - lo si ribadisce - con ciò vengono a risultare snaturate le caratteristiche proprie di questo mezzo di impugnazione, perché ciò che la nuova disciplina sul ricorso per cassazione richiede al ricorrente è di esporre in sintesi e con chiarezza le ragioni

della non conformità a diritto della decisione del punto investito dall'impugnazione, non anche di trovarsi in sintonia con la corte sull'argomentazione logica e giuridica utile a sorreggere la diversa soluzione voluta dal ricorrente.

2.2. - Il ricorso con cui si è proposta l'istanza di regolamento di competenza all'esame della Corte appare peraltro contenere - alla pagina 8 - il quesito di diritto cui va data risposta.

I ricorrenti - a conclusione del motivo con cui lamentano che la questione di competenza sia stata decisa in violazione degli artt. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523 e 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - espongono che <mentre il Tribunale delle Acque è competente a decidere ex art. 140 R.D. n. 1775 del 1933 in tema di risarcimento danni che derivano da "qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione" (e dunque da attività concrete da quest'ultima poste in essere), il Tribunale ordinario deve ritenersi competente a decidere ex art. 2 del T.U. n. 523 del 1904 allorché i danni di cui si chiede il risarcimento derivano da altri atti o fatti che possano avere relazione (indiretta) col buon regime delle acque pubbliche ovvero con la loro difesa e conservazione>.

Il quesito riflette un'illustrazione del motivo di ricorso informata al concetto per cui, a fondare la responsabilità del tribunale delle acque non basta la circostanza che il danno origini materialmente dall'opera idraulica, ma è necessario che dipenda dal modo in cui l'opera è stata concepita e realizzata o dal modo in cui è fatta funzionare.

Il confine tra i due ambiti di competenza si lascia peraltro tracciare in modo conveniente, solo quando si risale al concetto, costantemente esposto nella giurisprudenza della Corte (Cass., Sez. Un., 26 agosto 1997 n. 8054 e 20 gennaio 2006 n. 1066), per cui c'è competenza del giudice specializzato se il fatto dannoso origina da scelte di chi ha progettato e costruito l'opera o la gestisce, scelte che attengono al buon regime delle acque, sì che anche lo stabilire in quali modi si debba poi evitare che l'opera provochi danni per il suo modo d'essere o di funzionare richiede che del buon regime delle acque si tenga conto (Cass. 4 maggio 1983 n. 3049).

Orbene, nell'evenienza della rottura di una tubazione, che provochi fuoriuscita di acqua ed imbibizione del terreno in cui è installata, evenienza cui si riconduca come effetto a causa il crollo dell'edificio soprastante, non è predicabile in linea di principio - né chi agisce in giudizio, invocando la responsabilità del gestore per cose in custodia, si può ritenere che lo predichi od abbia necessità di farlo - un nesso di derivazione del danno dall'opera idraulica considerata nel suo complesso e perciò da scelte circa la progettazione ed i criteri di gestione dell'opera stessa (ed è ciò che in sostanza la corte ha ritenuto nel caso deciso con la sentenza 28 marzo 2001 n. 4454).

2.2.1. - Al quesito posto dal ricorso va dunque data risposta nei seguenti termini: - <Spetta al tribunale ordinario e non al tribunale delle acque pubbliche la domanda di risarcimento del danno, proposta in via principale per responsabilità da cosa in

custodia, con cui il danno è ricollegato alla rottura d'una parte od elemento dell'opera idraulica, senza che la causa di tale eventi sia riferita al modo d'essere dell'opera nel suo complesso, per il modo come la stessa è stata progettata o realizzata, od ai modi in cui l'opera è gestita, in funzione del servizio cui è destinata>.

3. - La cassazione della parte della sentenza sulla competenza comporta quella del capo dipendente sulle spese (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), restando perciò superato l'aspetto relativo all'ammissibilità del relativo motivo di impugnazione.

4. - E' dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Chieti. E' assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per la riassunzione davanti al tribunale dichiarato competente. E' rimesso allo stesso tribunale di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale ordinario di Chieti; assegna per la riassunzione il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza; rimette al tribunale di Chieti di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso il giorno 18 dicembre 2007 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 11 FEB. 2008

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

Arnaldo Casano

Il presidente, relatore ed estensore,

Paolo Vittoria.

Paolo Vittoria

12

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

Arnaldo Casano

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI